

Bruxelles, 24 marzo 2022
(OR. en)

7575/22
ADD 1

ENT 40
MI 227
COMPET 180
ENV 281
CHIMIE 29
IND 87
DELECT 53

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 1422 final - ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1422 final - ANNEXES 1 to 3.

All.: C(2022) 1422 final - ANNEXES 1 to 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.3.2022
C(2022) 1422 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1) nella parte I è aggiunto il seguente punto:

"CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati";

2) la parte II è così modificata:

a) nella CMC 1, il punto 1 è così modificato:

i) alla fine della lettera j), la parola "o" è soppressa;

ii) alla lettera k), il segno di interpunzione "." è sostituito da "; o";

iii) è aggiunta la lettera l) seguente:

"l) sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio che sono recuperati dai rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.";

b) nella CMC 11, il punto 1 è così modificato:

i) alla fine della lettera f), la parola "o" è soppressa;

ii) alla lettera g), il segno di interpunzione "." è sostituito da "; o";

iii) è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) "sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio che sono recuperati dai rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.";

c) è aggiunta la categoria CMC 15 seguente:

"CMC 15: MATERIALI DI ELEVATA PUREZZA RECUPERATI

1) Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere un materiale di elevata purezza recuperato, vale a dire sale di ammonio, sale di solfato, sale di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o miscele di tali materiali, con una purezza pari ad almeno il 95 % di materia secca del materiale.

2) Il materiale di elevata purezza è recuperato da rifiuti generati da:

a) un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 (*), o

b) un processo di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volto a rimuovere i nutrienti dagli off-gas derivati da uno o più dei materiali in entrata e delle strutture seguenti:

i) sostanze e miscele diverse dai rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

ii) piante o parti di piante;

iii) rifiuti organici ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

iv) acque reflue urbane e domestiche ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2 rispettivamente, della direttiva 91/271/CE (**);

- v) fanghi ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 86/278/CEE (***), che non presentano caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE;
- vi) rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE e combustibili in entrata in un impianto di coincenerimento dei rifiuti quale definito nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (****) e operante alle condizioni stabilite in tale direttiva, a condizione che tali combustibili in entrata non presentino caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE;
- vii) materiali di categoria 2 o di categoria 3 o loro prodotti derivati, conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, e nelle misure di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che gli off-gas siano derivati da un processo di compostaggio o digestione di cui, rispettivamente, alle CMC 3 e 5 dell'allegato II del presente regolamento;
- viii) stallatico ai sensi dell'articolo 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o suoi prodotti derivati; o
- ix) strutture di stabulazione del bestiame.

I materiali in entrata di cui ai punti da i) a vi) non devono contenere sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

- 3) Il materiale di elevata purezza deve avere un tenore di carbonio organico (C_{org}) non superiore allo 0,5 % di materia secca del materiale.
- 4) Il materiale di elevata purezza non deve contenere più di:
 - a) 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH₁₆) (*****);
 - b) 20 ng di equivalenti di tossicità dell'OMS (*****)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (*****).
- 5) Un prodotto fertilizzante dell'UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza non deve contenere più di:
 - a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr); e
 - b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).
- 6) Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui ai punti 4 e 5 (ad esempio l'assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.
- 7) Se all'allegato I, per la categoria funzionale del prodotto di un prodotto fertilizzante dell'UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non sono state stabilite prescrizioni relative a *Salmonella* spp., *Escherichia coli* o *Enterococcaceae*, nel prodotto fertilizzante dell'UE tali patogeni non devono superare i limiti stabiliti nella tabella seguente:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionamento			Limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1 000 in 1 g o 1 ml

dove:

n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

- 8) La conformità di un prodotto fertilizzante dell'UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), alle prescrizioni di cui al punto 7, o alle prescrizioni relative a *Salmonella* spp., *Escherichia coli* o *Enterococcaceae* di cui all'allegato I per la corrispondente PFC del prodotto fertilizzante dell'UE deve essere verificata mediante prove, conformemente all'allegato IV, parte II, Modulo D1 - Garanzia di qualità del processo di produzione, punto 5.1.3.1.

Le prescrizioni di cui al punto 7 e le prescrizioni relative a *Salmonella* spp., *Escherichia coli* o *Enterococcaceae* di cui all'allegato I per la corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell'UE che è costituito unicamente da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non si applicano se i materiali di elevata purezza o tutti i materiali biogenici in entrata utilizzati sono stati sottoposti a uno dei processi seguenti:

- sterilizzazione sotto pressione mediante riscaldamento fino a una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti a una pressione assoluta di almeno 3 bar, in cui la pressione deve essere prodotta mediante l'evacuazione di tutta l'aria nella camera di sterilizzazione e la sostituzione dell'aria con vapore ("vapore saturo");
- trasformazione in un'unità di pastorizzazione o igienizzazione raggiungendo una temperatura di 70 °C per almeno un'ora.

Le prescrizioni di cui al punto 7 e le prescrizioni relative a *Salmonella* spp., *Escherichia coli* o *Enterococcaceae* di cui all'allegato I per la corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell'UE che è costituito unicamente da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non si applicano se gli off-gas derivano da un processo di incenerimento quale definito nella direttiva 2010/75/UE.

- 9) I materiali di elevata purezza immagazzinati in maniera tale da non essere protetti dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta possono essere aggiunti a un prodotto fertilizzante dell'UE solo se sono stati fabbricati al massimo 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità per il rispettivo prodotto fertilizzante dell'UE.

- 10) Il materiale di elevata purezza deve essere stato registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, in un fascicolo contenente:
- a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006; e
 - b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego del materiale come prodotto fertilizzante,

a meno che tale materiale non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all'allegato V, punto 6, 7, 8 o 9, del medesimo.

(*) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(**) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(***) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

(****) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(*****) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

(*****) van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) *The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds*. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

(*****) Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF."

ALLEGATO II

Nell'allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 è aggiunto il seguente punto 7ter:

"7ter. Qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga o sia costituito da materiali di elevata purezza di cui all'allegato II, parte II, CMC 15, e:

- a) abbia un tenore di selenio (Se) superiore a 10 mg/kg di materia secca, il tenore di selenio deve essere indicato;
- b) abbia un tenore di cloruro (Cl-) superiore a 30 g/kg di materia secca, il tenore di cloruro deve essere indicato a meno che il prodotto fertilizzante dell'UE non sia prodotto mediante un processo di fabbricazione in cui le sostanze o le miscele contenenti cloruro sono state utilizzate con l'intenzione di produrre o includere sali di metalli alcalini o sali di metalli alcalino-terrosi, e le informazioni relative a tali sali siano fornite conformemente all'allegato III.

Il tenore di selenio o cloruro, se indicato conformemente alle lettere a) e b), deve essere chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.

Qualora il fatto che il tenore di selenio o cloruro in un simile prodotto fertilizzante dell'UE sia inferiore ai valori limite di cui alle lettere a) e b) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dall'operazione di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE contenente tale materiale, a seconda dei casi, l'etichetta può essere priva di informazioni su tali parametri senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante."

ALLEGATO III

Nell'allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, il modulo D1 (Garanzia di qualità del processo di produzione) è così modificato:

1) al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i disegni, gli schemi, le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione del processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE e, in relazione ai materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, una descrizione scritta e un diagramma del processo di produzione o di recupero, ove sia chiaramente individuato ciascun trattamento, recipiente di stoccaggio e settore;"

2) al punto 5.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5.1.1.1. Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, gli alti dirigenti dell'organizzazione del fabbricante provvedono a:"

3) il punto 5.1.2.1 è sostituito dal seguente:

"5.1.2.1. Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, il sistema di qualità garantisce la conformità alle prescrizioni specificate nel medesimo allegato.";

4) a) il punto 5.1.3.1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5.1.3.1. Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, gli esami e le prove constano degli elementi di seguito indicati.";

b) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita di materiali in entrata e ne verifica la compatibilità con le specifiche relative ai materiali in entrata di cui alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 dell'allegato II [O: secondo le definizioni di cui all'allegato II].

c) Il fabbricante rifiuta qualunque partita di un dato materiale in entrata qualora dal controllo visivo emergano sospetti concernenti una delle circostanze seguenti:

- la presenza di sostanze pericolose o dannose per il processo o per la qualità del prodotto fertilizzante finale dell'UE,
- l'incompatibilità con le specifiche di cui alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 dell'allegato II [O: secondo le definizioni di cui all'allegato II], dovuta in particolare alla presenza di materie plastiche che provocano il superamento del valore limite per le impurità macroscopiche.";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) Sono prelevati campioni sui materiali in uscita per verificarne la conformità alle specifiche di cui alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, e per accertare che le proprietà del materiale in uscita non compromettano la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato I.";

d) alla lettera fbis), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"*fbis*) Per i materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, i campioni del materiale in uscita sono prelevati a intervalli standard non inferiori a quanto di seguito indicato o prima della scadenza prevista se si verificano cambiamenti significativi che possono influire sulla qualità del prodotto fertilizzante dell'UE:";

e) la lettera *fter*) è sostituita dalla seguente:

"*fter*) Per i materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, a ciascun lotto o porzione di produzione è assegnato un codice unico ai fini della gestione della qualità. Almeno un campione ogni 3 000 tonnellate di tali materiali o un campione ogni due mesi, a seconda della situazione che si verifica prima, è immagazzinato in buone condizioni per un periodo di almeno due anni.";

f) alla lettera g), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) per i materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, misura i campioni conservati di cui alla lettera *f ter*) e adotta le misure correttive necessarie per impedire che tale materiale possa ancora essere trasportato e utilizzato.";

5) al punto 5.1.4.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5.1.4.1. Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, la documentazione relativa alla qualità deve dimostrare l'effettivo controllo dei materiali in entrata, della produzione, del magazzinaggio e della conformità dei materiali in entrata e in uscita alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Ogni documento deve essere leggibile e disponibile nel pertinente luogo di utilizzo, e le versioni obsolete devono essere tempestivamente rimosse da tutti i luoghi in cui sono utilizzate, o quanto meno evidenziate come obsolete. La documentazione relativa alla gestione della qualità deve contenere almeno le seguenti informazioni:";

6) al punto 5.1.5.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5.1.5.1. Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, il fabbricante dispone un programma annuale di audit interno al fine di verificare la conformità del sistema di qualità agli elementi di seguito indicati:";

7) al punto 6.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"6.3.2. Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, l'organismo notificato preleva e analizza campioni del materiale in uscita nel corso di ciascun audit, e tali audit sono effettuati con la seguente frequenza:".